



**REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE**

**DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA**

**AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED  
ISTITUZIONALI**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: LUIGI IZZI

**Decreto**

**N° 519**

**del 27 Febbraio 2013**

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Allegati n°:* 0

*Oggetto*

*Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio di cui all'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68*

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 01-03-2013

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” ed in particolare l’articolo 45 che istituisce il fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni;

Visto l’articolo 111, comma 5 ter, della l.r. 68/2011, che prevede che, nell’anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applicano le disposizioni dell’articolo 72, comma 4, della medesima legge;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 gennaio 2012, n. 32, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 88, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la gestione del fondo di anticipazione;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 3.2 dell’allegato A, della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012, nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l’uno dall’altro, e che i termini non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma del paragrafo 2.1 dell’allegato A, della deliberazione medesima;

Considerato che, a norma del paragrafo 3.3 dell’allegato A, della deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 2012, alla data di adozione del presente decreto, risultano disponibili risorse superiori a 500.000,00 euro e che pertanto il procedimento di concessione può essere avviato;

Ritenuto di fissare al 31 maggio 2013 il termine entro il quale le unioni di comuni interessate e le province succedute alle comunità montane estinte possono presentare la domanda di concessione dell’anticipazione;

## DECRETA

1. E’ stabilito alla data del 31 maggio 2013 il termine per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio, di cui all’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione prevista dall’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del 24 gennaio 2012, n. 32 così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale del 12 febbraio 2013, n. 88.
3. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio di cui all’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 nell’anno 2012. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per l’individuazione di beneficiari di contributi regionali, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1, lettera b) della l.r. n. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale.

Il Dirigente  
Luigi Izzi